

REGOLAMENTO QUADRO DELLE CONSULTE

(Deliberazione n. 8 dell'8.3.2021)

ART. 1 - DEFINIZIONE

1. Il Consiglio comunale istituisce le consulte di cui all'art. 88 dello Statuto con specifici atti deliberativi nel rispetto delle disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Ogni consulta potrà essere dotata di specifico regolamento interno approvato contestualmente all'istituzione quale allegato parte integrante della delibera istitutiva.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. Sono rappresentate nelle Consulte le associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali e economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni che operano nelle aree tematiche e nelle materie indicate nelle delibere istitutive, che ne facciano richiesta secondo le procedure di cui al successivo art.4 e seguenti.
2. Possono richiedere di partecipare alle Consulta anche movimenti, comitati e/o organismi che non abbiano giuridico riconoscimento, purché siano rappresentativi di una pluralità di soggetti e/o categorie. Saranno ammessi alla Consulta tutti i soggetti che siano chiaramente rappresentativi e come tali riconoscibili, rispetto alla materia.
3. Non possono essere ammesse a partecipare alla consulta le associazioni che non prevedono nel loro statuto la democraticità delle strutture e l'elettività delle cariche.

ART. 3 - FINALITA' E FUNZIONI DELLA CONSULTA

1. Le Consulte hanno funzione consultiva. Le funzioni consultive si esercitano attraverso l'espressione di pareri non vincolanti su atti deliberativi, provvedimenti, progetti, iniziative, nelle materie di competenza, su richiesta dell'Amministrazione comunale e rispettando i tempi da questa indicati.
2. Nell'ambito dell'espletamento della loro funzione consultiva, le consulte potranno formulare istanze al fine di meglio articolare i pareri richiesti.
3. La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita, senza rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione.

ART. 4 - ISTITUZIONE E DURATA

1. La costituzione delle consulte avviene su proposta del Presidente del Consiglio comunale, sentito l'Ufficio di presidenza, previa individuazione di aree tematiche, sulla base dei contenuti delle materie del programma di mandato del Sindaco o di specifiche necessità emerse nel corso del mandato.
2. Nel caso di consulte previste da norme, la procedura di cui al comma precedente prescinde dall'individuazione delle aree tematiche connesse al programma di mandato.
3. La richiesta di adesione dei soggetti alla consulta avviene mediante un bando pubblico di partecipazione, funzionale alla verifica dei requisiti previsti, redatto in termini generali secondo quanto previsto dal presente regolamento ed in termini specifici secondo quanto previsto nella delibera istitutiva della consulta.
4. E' tuttavia possibile richiedere l'adesione ad una consulta già istituita, inoltrando documentata richiesta alla Presidenza del Consiglio comunale ai sensi del successivo art. 8.

5. Ogni soggetto aderente individua un suo rappresentante all'interno della consulta indicandolo in sede di partecipazione al bando o nella richiesta di adesione.
6. Ciascuna Consulta non può avere durata superiore a quella della consiliatura che la istituisce o che la conferma.
7. I regolamenti interni possono definire termini più brevi di avvicendamento alla presidenza, che di norma resta in carica per la durata della Consulta, e meccanismi di sostituzione dello stesso.
8. Il Presidente non può in ogni caso svolgere più di due mandati consecutivi qualsiasi sia la loro durata.
9. Entro 12 mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale viene deliberata l'eventuale conferma delle Consulte in essere. Per le consulte confermate si intendono confermati anche i vari rappresentanti se non diversamente comunicato dagli enti di riferimento.

ART. 5 - PROCEDURA DI CONVOCAZIONE

1. Le Consulte fanno riferimento al Consiglio Comunale nella persona del Presidente o un suo delegato, che ne richiede la convocazione anche su istanza della Commissione consiliare competente per materia.
2. Il Sindaco e/o la Giunta possono richiederne la convocazione, tenuto presente che della convocazione e dei lavori dovrà essere informato il Consiglio Comunale per il tramite del Presidente del Consiglio e/o il suo delegato.
3. Le Consulte di nuova istituzione saranno convocate nella prima riunione dal Presidente del Consiglio o suo delegato. Nella prima riunione l'assemblea dei rappresentati elegge, a scrutinio segreto, fra i propri componenti, in seguito ad autocandidature o candidature, gli organismi direttivi, così come previsto nello specifico regolamento.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE ORGANI DIRETTIVI

1. Sono organi della consulta l'assemblea, il Presidente e qualora sia previsto dal regolamento specifico anche uno o due vice presidenti.

ART. 7 - COMPITI E FUNZIONAMENTO

1. Il Sindaco o l'assessore competente per materia può sottoporre, alla consulta l'esame di provvedimenti, progetti, iniziative, anche al fine di definire strumenti operativi e modalità necessarie per la loro approvazione od attuazione, ferma restando la necessità di informare il Consiglio ai sensi del precedente art.5.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato, anche su richiesta della Commissione Consiliare competente per materia, può sottoporre all'esame della consulta proposte di atti prima della loro trattazione in Consiglio comunale ovvero richiedere un parere su un determinato argomento. Il Presidente della Consulta convoca conseguentemente un'apposita riunione a cui partecipa di diritto il richiedente o suo delegato.
3. Di norma non sono previste votazioni della Consulta ma si privilegerà l'espressione articolata dei pareri e delle osservazioni. I membri della consulta aderiscono liberamente alle iniziative promosse nell'ambito della Consulta stessa.

ART. 8 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Le associazioni che operano nell'area tematica individuata, così come ricavabile dagli atti istitutivi o di funzionamento, possono fare domanda di partecipazione alla consulta nei termini e con le modalità indicate nel bando pubblico di partecipazione pubblicato in rete civica nel rispetto degli indirizzi della delibera istitutiva e dei seguenti criteri generali:

- a. I soggetti di cui all'art. 88 dello Statuto del Comune indicano il nominativo del proprio rappresentante nella consulta e di un suo eventuale sostituto all'atto della richiesta di partecipazione;
 - b. non può essere indicato quale rappresentante del soggetto chi presta attività lavorativa retribuita per il soggetto stesso o per altro soggetto rappresentato nella medesima consulta pena la sua decadenza. Derogano da questa seconda fattispecie i rappresentanti degli Ordini professionali qualora svolgano tali incarichi nelle altre associazioni nell'ambito della loro attività professionale ordinamentale;
 - c. chi rappresenta il soggetto ex art.88 non può essere rappresentante legale e /o componente del consiglio direttivo e/o rivestire incarichi formali in altra associazione, organizzazione, ente o istituzione rappresentata nella medesima consulta pena la sua decadenza;
 - d. non è consentito avere un unico rappresentante nella consulta per più di un soggetto ex art.88 dello Statuto.
2. Le domande di partecipazione devono essere inviate al Presidente del consiglio ed il loro esame è effettuato dall'Ufficio di Presidenza che accerta il rispetto dei requisiti generali e specifici indicati nel bando pubblico di partecipazione. Le richieste per partecipare ad una consulta già istituita sono inviate dall'associazione che opera in quell'area tematica al Presidente del consiglio che le esamina con l'Ufficio di Presidenza per accertarne il rispetto dei requisiti necessari già previsti dal bando di costituzione.
 3. L'Ufficio di Presidenza è tenuto ad informare la Conferenza dei Capigruppo sull'esito delle ammissioni nelle consulte.

Art. 9 - NORMA TRANSITORIA

1. Alla data di adozione del presente Regolamento tutte le Consulte previste, anche non formalmente costituite, si intendono decadute.
2. Alla data di approvazione del presente regolamento le consulte legittimamente in attività, per atto dell'Amministrazione comunale, pur dovendosi considerare decadute, continuano la loro attività in regime di proroga fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale con i modi fissati dai regolamenti previgenti e secondo le consuetudini consolidate.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale sentito l'Ufficio di Presidenza provvederà come previsto dall'art. 4 al fine di garantire la celere costituzione delle Consulte eventualmente previste per legge.